

**REGOLAMENTO PER IL DEPOSITO DI LISTINI E TARIFFARI
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE**

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Camera di Commercio delle Marche, di seguito denominata Camera, a seguito di richiesta di imprese ovvero di Associazioni di Categoria, riceve in deposito le seguenti documentazioni di carattere commerciale relative a prezzi praticati:
 - 1.1. listini dei prezzi praticati da imprese aventi sede nella Regione Marche;
 - 1.2. tariffari predisposti da Associazioni di categoria aventi sede nella Regione Marche.
2. A richiesta degli stessi soggetti può anche essere rilasciata:
 - 2.1. copia dei listini e tariffari depositati;
 - 2.2. attestazione di conformità su offerte, preventivi e fatture relativi a listini depositati.
3. Al servizio possono accedere esclusivamente le imprese che risultino iscritte e attive in uno dei Registri delle Imprese della regione ed in regola con il pagamento del diritto annuale.
4. Il deposito è facoltativo e ha come unica funzione quella di dare data certa al documento con esclusione di qualsiasi valutazione in ordine alla congruità dei prezzi.
5. La Camera, infatti, non svolge alcun controllo sul contenuti dei documenti depositati salvo quanto previsto dal successivo articolo 2
6. Chiunque, a richiesta, può prendere visione di listini e tariffari depositati ed estrarne copia previo versamento dei diritti di segreteria.

Art. 2

Caratteristiche di listini e tariffari

1. I listini prezzi e i tariffari devono essere predisposti con modalità informatica e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dell'associazione di categoria che effettua il deposito e inviati alla PEC dell'Ente in allegato al modello di deposito pubblicato sul sito web unitamente alla ricevuta di avvenuto versamento dei relativi diritti di segreteria.
2. Listini e tariffari devono essere in lingua italiana e riportare gli importi in euro.

Art. 3

Attestazione di conformità relativa ai prezzi dei listini

1. Limitatamente ai listini depositati il legale rappresentante dell'impresa può richiedere, compilando un apposito modello, il rilascio dal parte della Camera di un'attestazione di conformità dei prezzi riportati in documenti commerciali (offerte, fatture, preventivi, ecc..) a quelli indicati nel listino depositato.
2. Tale attestazione non implica in alcun caso un parere sulla congruità dei prezzi e viene rilasciata solo se i descrittivi delle voci ed i relativi prezzi riportati nel documento commerciale sono i medesimi di quelli contenuti nel listino depositato.
3. Il rilascio dell'attestazione è subordinato al pagamento dei prescritti diritti di segreteria pari a euro 3,00 per ogni copia di preventivo e/o offerta e/o fattura ed è effettuato nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

Art.5

Termini di conservazione

I I listini ed i tariffari depositati sono conservati per non oltre tre anni dalla data di avvenuto deposito.